

REGOLAMENTARE L'ABORTO?

Da qualche tempo si parla, anche da noi, di legalizzazione e di liberalizzazione dell'aborto. L'impulso più forte in questo senso viene dato da alcuni movimenti di emancipazione femminile, i quali vanno costituendo un po' dappertutto piccoli centri che svolgono agitazione e propaganda mediante dibattiti, scritti, cartelli, raccolta di firme, con lo scopo preciso, come essi stessi dichiarano, di creare il problema, in nome della piena libertà personale della donna.

I motivi più ricorrenti insinuati in questa battaglia di opinione a favore della libertà di aborto sarebbero le situazioni penose e talvolta drammatiche dell'abortività clandestina, la colossale speculazione da parte di medici compiacenti nel mondo dei ricchi, la mortalità da pratiche abortive; una legge diversa dalla attuale, secondo tale propaganda, eliminerebbe gli inconvenienti, soprattutto attraverso la gratuità dell'intervento e l'assistenza sanitaria. Ad accentuare l'interesse intorno al problema, si aggiungono le voci di un'assoluta necessità del ricorso all'aborto per contenere l'aumento demografico, che nella previsione dei demografi e biologi si sarebbe dovuto bloccare con i contraccettivi: ciò che non è avvenuto.

Questo processo di idee ha indotto parecchie nazioni a dichiarare l'aborto « non perseguibile » in alcuni casi determinati. Alcune hanno addirittura depenalizzato radicalmente l'aborto, mantenendone sotto controllo solo gli aspetti sanitari.

In questo clima, era inevitabile che parte dell'opinione pubblica italiana, raggiunta in vari modi dalla propaganda, priva com'era di idee sui risvolti più difficili e delicati del problema, accedesse facilmente a rivendicazioni aborzioniste, senza aver colto del problema gli aspetti più essenziali e negativi.

Il nostro studio vorrebbe contribuire a riportare il problema alla sua esatta impostazione e alle sue giuste proporzioni, liberandolo anzitutto da posizioni precostituite e riproponendo alcune fondamentali considerazioni sui suoi aspetti più sostanziali, alla luce della scienza e dell'etica umana.

REGOLAMENTAZIONE E LIBERALIZZAZIONE

Va immediatamente chiarita la differenza sostanziale tra il concetto di « regolamentazione » (che sostituiamo all'espressione « legalizzazione », per evitare alcuni equivoci che questa voce abitualmente provoca) e quello di « liberalizzazione ».

La regolamentazione è l'atto con cui la legge dichiara non per-

seguibili alcuni casi determinati di aborto, che essa stessa provvederà a controllare perchè siano evitati abusi e complicazioni. Essa, generalmente, si riferisce ai casi più gravi di malattia e al pericolo di morte della gestante, e a rischi gravi per la prole. **La liberalizzazione** invece dichiara l'aborto « semplice affare privato » consentendo così quello che oggi viene indicato più semplicemente come « aborto a discrezione ». La legge si riserva solo, per ragione di bene comune, il compito della sicurezza sanitaria e della gratuità della prestazione.

Esempi di regolamentazione.

1. Fra le legislazioni più significative è certamente quella dell'**Inghilterra**. L'« Abortion Act », promulgato il 27 aprile 1968, prevede la non perseguibilità dell'aborto in **quattro gruppi di casi**: — quando vi sia pericolo grave per la vita o per la salute fisica o mentale della gestante prima, durante o dopo la nascita del bambino; — in caso di rischio grave di malformazioni per il nascituro; — quando la nascita del figlio comporterebbe un danno alla salute fisica o mentale della madre, o a quella del figlio o di altri figli già esistenti; — quando la gestante non abbia compiuto i 16 anni o sia stata violentata.

La legge, in ogni caso, esige che l'interruzione avvenga **in ospedali autorizzati**, e previo parere affermativo di due medici iscritti all'albo, eccetto che nel caso di urgenza. Prevede la raccolta di dati inerenti al caso specifico e una descrizione di come il tutto si sarà svolto. Il segreto professionale dovrà sempre tutelare la persona direttamente interessata. **Medici o infermieri possono rifiutarsi di partecipare all'intervento** in base a convinzioni di coscienza (1).

2. La **Svezia** iniziò il suo « iter » aborzonista assai prima. Una legge entrata in vigore nel gennaio 1939 (2) prevedeva la non perseguibilità dell'aborto nei casi in cui, « a causa di malattia, deformità o debolezza della donna, la nascita del bambino avrebbe danneggiato la sua vita o la sua salute; quando la donna fosse stata resa incinta in condizioni previste dal codice penale, particolarmente se il rapporto fosse avvenuto contro la sua volontà, come nel caso di violenza carnale, o se il concepimento fosse avvenuto prima dei 15 anni; [...] quando vi fosse stata ragione di credere che il bambino atteso avrebbe ereditato una malattia mentale o deficienza mentale » (3).

(1) Cfr. G. RULLI, *Nuova legge sull'aborto in Gran Bretagna*, in *La Civiltà Cattolica*, 1 giugno 1968, pp. 491 ss.

(2) Cfr. G. AF GEIJERSTAM, *Abortion in Scandinavia*, in *Abortion in a Changing World*, Columbia University Press, New York 1970, vol. I, pp. 315 ss.; C. TIETZE - S. LEWIT, *L'aborto*, in *Le Scienze*, marzo 1969, p. 26; M. GIRARDET-SBAFFI, *L'aborto nel mondo*, Mondadori, Milano 1970, pp. 34 ss.; J. SUTTER, *Les avortements légaux eugéniques en Suède, au Danemark et en Suisse*, in *Population*, juil.-sept. 1947, pp. 575 s.

(3) M. GIRARDET - SBAFFI, o.c., p. 106. Vedi anche: *Sweden Today*,

Nel 1946 la Svezia ampliava la sua lista di aborti permessi: « L'aborto è consentito anche quando, a causa delle condizioni di vita della donna e di altre circostanze, si può presumere che la nascita e l'allevamento del bambino atteso minerebbero la salute fisica e mentale della donna » (4). Nel 1963 venne aggiunto il caso della diagnosi precoce di malformazione del nascituro (da eredità o da cure prestate alla madre, o da malattie come nel caso del fattore Rh, della talidomide, dei raggi Roentgen, della rosolia).

L'autorizzazione all'aborto in questi casi viene data da una speciale commissione medica dopo una visita specialistica; avvenuto l'intervento, i medici stendono una relazione per informare dell'esito la commissione interessata. Sull'intervento vige il più stretto segreto professionale. In ogni caso l'aborto è concesso fino al quinto mese di gravidanza. Sono previste eccezioni che spostano il termine al sesto mese.

In base alla legge, anche gli stranieri possono ricorrere a tale trattamento abortivo, anche se, per la natura stessa delle informazioni, quello fondato sulle ragioni sociali viene concesso dalle autorità con maggiore circospezione. Da qualche tempo è stata avanzata una proposta di legge secondo la quale la concessione dell'aborto sarebbe riservata solo a cittadini svedesi.

3. La Norvegia (dal 1921), la Danimarca (dal 1939) e la Finlandia (dal 1950) hanno legislazioni abbastanza simili. L'aborto è previsto in tutti i casi di serio pericolo della madre; nel caso di violenza o dell'unione con ragazzo al disotto dei 15 anni; nelle diagnosi precoci di malformazioni incurabili; nei casi di incapacità di assistere il bambino a causa di disturbi mentali; nei casi di gestanti sotto i 18 anni o sopra i 38 anni, o di madri con quattro figli. L'età del feto non deve superare le 12 settimane (5).

4. Hanno regolamentato l'aborto, con misure più o meno ampie, ma sostanzialmente nella stessa linea dei Paesi nordici (situazioni di disagio dovute a salute, età, numero dei figli, stato nubile o vedovanza della gestante; disgregazione familiare; totale assenza delle premesse educative), anche la Polonia (dal 1956), la Bulgaria (dal 1956), la Romania (dal 1956), la Cecoslovacchia (dal 1957), la Germania Orientale (dal dopoguerra, con successive modifiche, di varia natura, ora amplificatrici, ora restrittive, apportate tra il 1950 e il 1958) (6).

Therapeutic Abortion and the Law in Sweden, The Swedish Institute, Stoccolma 1967.

(4) M. GIRARDET-SBAFFI, o.c., p. 107.

(5) M. - R. MANGIN, *La politique néo-malthusienne au Danemark*, in *Population*, janv.-mars 1962, pp. 75 ss.; J. P. GREENHILL, Relazione alla « North American Conference », Montréal (Canada), 21 giugno 1958, in *International Journal of Fertility*, III, 1958, pp. 235 ss.

(6) Cfr. K. H. MEHLAN, *Abortion in Eastern Europe*, in *Abortion in a Changing World*, o.c., vol. I, pp. 302 ss.; M. GIRARDET-SBAFFI, o.c., pp. 28

Esempi di liberalizzazione.

1. Il Giappone ha depenalizzato completamente l'aborto a partire dal 1948, nell'intento di frenare il rapido aumento della popolazione. Contro gli iniziali 246.104 aborti del 1949, se ne sono avuti **1.143.059 nel 1954**. Si ebbe successivamente un certo calo, in forza di una propaganda piuttosto vasta dei nuovi anticoncezionali; ma le cifre dell'aborto mantennero sempre livelli molto alti (7). Non è servito molto, a contenere l'espansione dell'aborto, il controllo che lo Stato si era riservato sulle richieste di aborto, e neppure la condizione che ogni intervento sarebbe dovuto avvenire in cliniche od ospedali approvati dalla pubblica autorità.

2. Hanno liberalizzato l'aborto **undici Stati dell'America del Nord**: la California, il Colorado, il North Carolina, il Maryland, la Georgia, il Mississippi, l'Arkansas, il Kansas, il Nuovo Messico, il Delaware, e, ultimo, lo Stato di New York (8). « Si prevede che altri venti Stati lo liberalizzeranno nei prossimi anni » (9).

Le condizioni a cui questi Stati hanno sottoposto la concessione dell'aborto sono: il feto non deve avere più di 24 settimane (oltre quest'epoca l'aborto è ammesso solo per salvare la vita della madre); la richiesta di aborto deve prima venir sottoposta al parere di un medico dell'ospedale. In ogni caso, il medico o la infermiera non potranno essere costretti all'intervento.

3. Anche l'Unione Sovietica ha un regime di libertà abortiva. Dopo essere passata tra alti e bassi di concessioni e restrizioni, oggi l'URSS ha sostanzialmente un regime di libertà di ricorso all'aborto. Questo, però, è sottoposto a un giudizio preventivo di un servizio medico ufficiale e alla condizione che il feto non abbia compiuto ancora il terzo mese di vita; passato questo termine, solo ragioni sanitarie possono ancora consentire l'intervento (10).

LEGISLAZIONE ITALIANA

La legislazione italiana **non prevede alcuna forma di aborto legale**, ma lo punisce come delitto secondo il disposto degli artt. 545 e ss. (11). Il codice penale del 1889 e il progetto iniziale di quello vigente annoveravano l'aborto tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale, tutelando così in via principale la vita del

ss.; R. TROISFONTAINES, *Faut-il légaliser l'avortement?*, in *Nouvelle Revue Théologique*, maggio 1971, pp. 489 ss.

(7) Cfr. M. MURAMATSU, *Abortion in Japan*, in *Abortion in a Changing World*, o.c., vol. I, pp. 260 ss.; J. P. GREENHILL, *cit.*, pp. 235 ss.; M. GIRARDET - SBAFFI, o.c., pp. 25 ss.

(8) Cfr. R. LUCAS, *Laws of the United States*, in *Abortion in a Changing World*, o.c., vol. I, pp. 127 ss.

(9) M. GIRARDET-SBAFFI, o.c., p. 38.

(10) Cfr. J.P. GREENHILL, *cit.*; M. CIRRITO, *Sul cosiddetto aborto terapeutico* (tesi di laurea, Università del S. Cuore, Milano — relatore prof.

feto, « il quale, come "spes hominis", trova protezione, nel sistema generale del nostro diritto, ancorchè tuttora racchiuso nel ventre materno » (12).

Nel codice vigente, per iniziativa personale del guardasigilli Alfredo Rocco, il reato di aborto venne classificato nella speciale categoria da lui costituita « Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe », per la considerazione che l'aborto, attentando alla maternità che è la fonte degli individui, costituisce un'offesa alla popolazione italiana (13). « Mi auguro che queste innovazioni legislative, lungamente meditate, siano per incontrare il consenso di quanti nella tutela della continuità e della sanità della razza vedono una condizione essenziale per lo sviluppo della prosperità della nazione italiana » (14).

L'articolo 54 del codice penale.

1. La legge italiana non prevede alcun caso specifico in cui l'interruzione della gravidanza sia ammessa. Tuttavia, in base all'art. 54 c.p. (15), che accoglie il c.d. « stato di necessità », non è punibile chi si trovi nella necessità, ai fini di salvare se stesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave, di compiere un fatto perseguibile per legge.

E' in questo senso e in questa misura che il medico italiano, quando ravvisi nella situazione di una paziente gravida « il caso di necessità » per un intervento abortivo, non viene per questo perseguito dalla legge. I casi di necessità si identificano, per il

C. M. CATTABENI), Milano 1968, pp. 45 ss. — N.B. Alcuni saggi sull'aborto annoverano tra gli Stati che lo hanno liberalizzato anche l'Ungheria, la Cina, l'Alaska, le Hawaii; ma non forniscono dati circa le norme vigenti.

(11) CODICE PENALE: Art. 545: « Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da 7 a 12 anni ». — Art. 546: « Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'art. precedente: - 1) se la donna è minore degli anni 14 o, comunque, non ha capacità di intendere o di volere; - 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno ». — Art. 547: « La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni ». — Art. 548: « Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'art. precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni ».

(12) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale*, vol. V, parte I^a, Relazione sul libro I del Progetto, Tipografia delle Mantellate, Roma 1929, n. 681, p. 396.

(13) Cfr. V. MANZINI, *Trattato di Diritto penale italiano*, UTET, Torino 1963, vol. VII, pp. 565 s.

(14) *Relazione del guardasigilli Alfredo Rocco al Re sul codice penale*, n. 177, in V. MANZINI, o.c., p. 566, nota 2.

(15) CODICE PENALE: Art. 54: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. [...] ».

medico italiano, con le c.d. indicazioni mediche ad abortire, e lo intervento corrispettivo prende in concreto la figura di aborto da necessità terapeutica (16).

2. Perché l'aborto di necessità possa essere consentito dalla legge, deve essere accertata, nella gestante, l'esistenza non tanto di una situazione normale di preoccupazione e neppure di una condizione morbosa qualsiasi, ma di **una malattia o di una situazione talmente grave** « che ne metta in pericolo la vita e appaia chiaramente che questo stato di pericolo attuale sia mantenuto in essere dalla gravidanza, e si abbia, infine, la ragionevole presunzione che non vi sia altro modo di eliminarlo che l'interruzione di essa » (17).

Perché sia evitato ogni abuso in questo ricorso all'art. 54, il T.U. delle leggi sanitarie dispone: « *Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: [...] b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione* » (18).

L'art. 5 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112, per l'applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, a cui il T.U. delle leggi sanitarie rimanda, dice che « *nel caso in cui l'interruzione della gravidanza sia stata provocata a scopo medico, nella denuncia deve essere indicato il nome dei medici chirurghi che sono intervenuti, e stabilito ed indicato quali siano stati esattamente i motivi, la natura dell'intervento, nonché tutte le osservazioni che il medico chirurgo curante ed i medici chirurghi consulenti credono di fare per norma del medico provinciale* » (18 bis).

Allo stato attuale delle cose, la scienza è ormai in grado di eliminare, con le sue possibilità di soccorso, pressochè tutte le indicazioni mediche di un tempo, anche se ciò può chiedere allo esperto più competenza e una cura più lunga e attenta. Il prof. Debiasi dell'Università di Genova dichiarava, al Convegno di Modena in tema di aborto terapeutico, che su 16.000 casi trattati nella sua clinica universitaria solo sette casi erano stati ritenuti casi di necessità (19).

(16) Cfr. B. GRILLO, *L'aborto da stato di necessità*, Centro Studi Provincia di Verona, Verona 1965.

(17) V. M. PALMIERI, *Medicina legale canonistica*, Morano, Napoli 1955, p. 342. - N.B. Molto si discute tutt'oggi sul carattere di urgenza del pericolo a cui è esposta la gestante, perchè possa verificarsi il caso di necessità. La forte maggioranza dei giuristi ritiene che si debba trattare di pericolo sicuro di prossimo o imminente evento.

(18) T. U. delle leggi sanitarie. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 103.

(18 bis) Citato in A. CAZZANIGA - C.M. CATTABENI, *Medicina legale e delle assicurazioni*, UTET, Torino 1964, p. 317.

(19) Cfr. 35° Convegno di Studio della Società di Deontologia medica, su « *L'aborto terapeutico, oggi* », Modena 18 aprile 1971 (Relatori: proff. E. DEBIASI, M. MACCIOTTA, F. MANTOVANI, F. INTRONA, B. MARCIALIS, G. PERICO, V. TAZZIOLI, A. SIMILI, F. ANTONIOTTI, M. BERGAMINI, A. MASSONE, G. FRACHE, A. DE MATTIA).

MOVIMENTO ABORZIONISTA IN ITALIA

E' difficile indicare con precisione a che punto sia il movimento di idee su questo problema in Italia. Secondo la letteratura settimanalistica vi sarebbe un estendersi sempre più massiccio di una posizione di favore, sia presso i ceti più poveri che presso quelli più abbienti (20). Per conto nostro, stando alle informazioni che abbiamo raccolto, non siamo dello stesso parere.

Movimenti femministi.

1. Il MLD (Movimento di Liberazione della Donna) ripete, negli schemi e nell'azione, correnti di idee che ci sono arrivate dall'estero. E' da due anni circa che è giunto in Europa, dall'America del Nord, l'eco dello « Women's Liberation Movement », emerso dalle correnti americane di contestazione degli anni 1968-1970, che riuscì ad organizzare grandi scioperi femminili, consistenti in astensione dai lavori domestici e dall'assistenza all'infanzia. Fu in quelle occasioni che apparve per la prima volta, tra gli appelli più insistenti rivolti all'autorità, la rivendicazione del diritto alla piena libertà di abortire (21).

Benchè privo di omogeneità nelle idee e nelle forme organizzative, questo movimento pose radici in Francia e in Germania. In Francia si costituì in MLF (Mouvement de Libération des Femmes), contro ogni forma di sfruttamento borghese della sessualità e della psicologia femminile, deciso a costruire una nuova coscienza della donna. Suo primo atto ufficiale fu il lancio del messaggio firmato da 343 donne (fra cui celebrità dell'arte e della scienza) in cui era detto « Noi abbiamo abortito » e si rivendicava il diritto di « abortire a discrezione » (22).

Anche in Germania si ebbe un analogo sviluppo del movimento. Si iniziò con un appello, firmato da 373 donne piuttosto note al pubblico tedesco, nel quale esse, dopo la dichiarazione « Noi abbiamo abortito », invocavano la cancellazione dell'art. 218 c.p. che vieta l'aborto. Sembra che la magistratura, diversamente che in Francia, abbia deciso di agire penalmente contro le firmatarie, il cui reato non sia ancora caduto in prescrizione (23).

2. In Italia il MLD risulta contrassegnato dagli stessi fermenti e dalle stesse manifestazioni. La sua prima iniziativa fu il Congresso di Roma del 27-28 febbraio 1971, dove, dopo un vivace scontro con il FILD (Fronte Italiano Liberazione della Donna) e con Rivolta Femminile, si trovò in pieno accordo con entrambi i mo-

(20) Cfr. C. TIETZE - S. LEWIT, *cit.*, p. 23.

(21) Cfr. E. BANOTTI, *La sfida femminile: maternità e aborto*, De Donato, Bari 1971, pp. 28 ss.; pp. 249 ss.

(22) Cfr. *Le Nouvel Observateur*, 5 aprile 1971, p. 6.

(23) Cfr. *Sette Giorni*, 13 giugno 1971, p. 42.

vimenti su alcuni punti di azione comune, fra cui: la proclamazione del diritto di gestire in piena libertà la propria maternità, e la progettazione e presentazione di una proposta di legge di liberalizzazione dell'aborto (24).

a) Il 22 maggio 1971 in parecchie città italiane (Bari, Torino, Milano, Palermo, Firenze) vengono raccolte firme per l'inoltro di un progetto di legge di iniziativa popolare. Vistosi cartelli ne spiegano i motivi, appellandosi al diritto di piena libertà della donna di agire come essa crede, attribuendo all'aborto clandestino la responsabilità di migliaia di decessi di gestanti (25).

Contemporaneamente, sulla scia dei movimenti francese e tedesco, si inizia la distribuzione di moduli speciali in cui un centinaio di persone dichiarano di aver abortito e di aver aiutato altre donne ad abortire. « Abbiamo deciso di condurre in Italia una campagna di autodenuncia di colpevolezza, senza cercare il dubbio ausilio di sensazionalismo connesso a nomi celebri » (26).

b) La proposta di legge d'iniziativa popolare del MLD prevede: l'abrogazione delle norme attuali, pene contro chi spinge all'aborto donne non consenzienti o abusando della patria potestà, pene contro chi, mediante minacce o abuso di autorità civile o religiosa, impedisce a una donna di abortire; dichiara fra l'altro: « Gli ospedali, le cliniche, le case di cura gestite da enti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che siano convenzionate [...] debbono assicurare anche il servizio sanitario per l'aborto volontario [...]. I medici condotti non possono rifiutare le loro prestazioni per il conseguimento dell'aborto » (27).

Progetto di legge di iniziativa parlamentare.

Quasi contemporaneamente alla raccolta di firme del MLD, tre senatori socialisti, Arialdo Banfi, Piero Caleffi e Giorgio Fenoaltea, il 18 giugno 1971 presentavano al Senato una loro proposta di legge per la legalizzazione dell'aborto, assai meno radicale della precedente (28). Si prevede che questa verrà presto discussa in commissione e successivamente in Parlamento.

Eccone i tratti principali: viene mantenuto il divieto d'aborto; viene però prevista la non perseguibilità dell'aborto nei seguenti casi: pericolo grave della salute della madre; quando il parto o le cure del neonato si prevede nuoceranno gravemente alla madre; quando si diagnosticasse un'embriopatia incurabile; quando la gra-

(24) Cfr. C. FIORE, *Aborto: il bambino è tutto da buttare*, in *Dimensioni oggi*, settembre 1971, pp. 16 ss.

(25) Cfr. *Corriere della Sera*, 22 maggio 1971, p. 14.

(26) *Noi Donne*, 29 agosto 1971.

(27) *Liberazione-notizie* (quindicinale del Movimento di Liberazione della Donna), 4 agosto 1971, pp. 6 s.

(28) SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge 18 giugno 1971, n. 1762, dal titolo: « *Norme per la regolamentazione dell'aborto* », d'iniziativa dei senn. BANFI, CALEFFI, FENOALTEA.

vidanza è conseguenza di violenza o d'incesto; quando la donna ha già partorito cinque volte o abbia compiuto al momento del concepimento quarantacinque anni.

In tutti questi casi, l'aborto deve essere praticato solo presso enti ospedalieri autorizzati, dopo che la domanda, fatta anche solo verbalmente, ma accompagnata sempre dal parere di un medico, sia stata esaminata ed accolta da una commissione speciale, composta da un ginecologo, da un neuropsichiatra e da un assistente sociale.

RIFLESSIONE MORALE: INDISPONIBILITA' DEL FRUTTO DEL CONCEPIMENTO

1. In campo morale non si sono mai manifestati dubbi sulla illiceità radicale dell'aborto. Si nota, invece, un certo cambiamento nella metodologia dell'argomentazione. Nel passato (e in buona parte ancora oggi) la dottrina morale partiva dalla ricerca intorno al momento in cui l'anima razionale viene infusa nell'ovulo fecondato (29).

Prospettate due soluzioni, quella dell'animazione immediata (che avverrebbe all'istante dell'incontro dei due germi) e quella dell'animazione ritardata (in epoca successiva), nella maggior parte dei casi si optava per la prima, perchè largamente sostenuta dagli studiosi di biologia e di filosofia. Ma la vera forza dell'argomentazione contro l'aborto si fondava su questa considerazione: pur ammesso che anche l'ipotesi dell'animazione ritardata abbia un certo valore, nel solo dubbio che l'ovulo fecondato sia uomo, è necessario compiere una scelta a suo favore. Facendo propria tale posizione, il diritto canonico dispone che, in caso di morte della madre, il feto, qualunque sia lo stadio di sviluppo da esso raggiunto, sia battezzato con formula assoluta (c. 746, § 4) (30).

Oggi si preferisce prescindere dal problema dell'animazione, sia perchè una risposta definitiva sembra impossibile (31), sia per evitare quelle incertezze ed equivoci che, soprattutto in persone poco informate, il concetto di animazione ritardata ha sempre provocato. Lo si è chiaramente rilevato in occasione della recente apparizione della « pillola del giorno dopo » e « del mese dopo » e lo si va rilevando oggi nella campagna aborzionista, nella quale è ricorrente l'« alibi » dell'animazione posticipata.

(29) Cfr. G. PERICO, *A difesa della vita*, Centro Studi Sociali, Milano 1965, pp. 147 ss.; E. GENTILI, *Il momento dell'animazione razionale: studio sistematico*, in *La Scuola Cattolica*, maggio-giugno 1964, pp. 221 ss.; R. DI MENNA, *L'animazione: prospettive biologiche e teologiche*, in *Anime e corpi*, marzo-aprile 1971, pp. 151 ss.

(30) Cfr. V. M. PALMIERI, *Medicina legale canonistica, o.c.*, pp. 315 ss.

(31) Cfr. E. GENTILI, *Il momento dell'animazione ecc.*, cit.; R. CEPPELLINI (dell'Università di Torino, uno dei più celebri biologi d'Europa), *Intervista sull'aborto*, in *Aiba*, 25 marzo 1971, p. 33; F. POLVANI, *Intervista sull'aborto*, in *Panorama*, 11 febbraio 1971, p. 29.

2. Vorremmo, invece, fondare le nostre considerazioni su fatti estremamente significativi mutuati dalla biologia. La cellula, dall'istante della fecondazione, porta tali **caratteri di individualità e di autonomia**, da non poter più essere considerata nè cellula della madre nè cellula parassita. Con la fecondazione essa riceve i suoi caratteri individuali, fondati sul patrimonio genetico che la rende inconfondibile e singolare.

a) Più precisamente l'ovocellula dai primissimi istanti possiede nella sua struttura cromosomica **tutte le caratteristiche dell'intero organismo** che verrà formandosi passo passo; ha in sé il suo piano di crescita e una corrispettiva potenzialità di attuarlo, che si potrebbero chiamare, molto impropriamente ma significativamente, « **linee di forza** » o « **informazioni** », che guideranno il nuovo essere verso la sua maturità, e che in qualche modo contengono tutto il programma di sviluppo. E' una cellula che vive perchè ha la capacità di riprodurre cellule vive, e di svilupparsi verso forme sempre più complesse.

Convincenti, in questo senso, sono le risultanze delle più recenti ricerche sul DNA (acido desossiribonucleico, che si potrebbe chiamare la centrale delle informazioni genetiche), le quali fondano l'affermazione che l'embrione è tutto penetrato da caratteri tipicamente umani (32).

« Non si può negare che, sin dal momento della fecondazione, l'uomo formatosi è un vero e proprio "individuo", in quanto dotato di una particolare "struttura" genico-cromosomica irripetibile, ed è proprio questa situazione sostanziale di caratterizzazione biologica che fa dell'uovo un essere non assimilabile nè all'organismo materno nè a quello paterno. [...] La biologia molecolare e la genetica portano il discorso ancora più a monte. Il concetto della "individualità genetica" dell'uomo è accettato universalmente. Ciascun spermatozoo ha una sua individualità genetica tale da non renderlo identico a nessuno degli spermatozoi emessi in tutta la vita dell'individuo riproduttore. Altrettanto vale per ciascun ovocito » (33).

b) L'ovulo dal momento della fecondazione appartiene alla **sfera umana**: «Esso non è solo il prodotto naturale di un processo puramente biologico: è il frutto umano di una unione umana; [...] essere umano, l'embrione lo è già in virtù dell'atto umano che lo genera. Il carattere umano di questo atto è altamente significato dalla relazione dell'uomo e della donna, relazione in cui le persone fanno un tutt'uno con i corpi che si uniscono, e in cui, inversamente, i corpi sono e divengono umanità, l'umanità del-

(32) Cfr. P. CHAUCHARD, *C'est toujours un crime*, in *Le Monde*, 7 aprile 1971, p. 11; D. GRANFIELD, *The Abortion Decision*, Doubleday, New York 1969, pp. 29 ss., e 40 ss.; T. A. WASSMER, *Abortion and Animation*, in *Abortion in a Changing World*, o.c., vol. II, pp. 3 ss.; V. MARCOZZI, *La liberalizzazione dell'aborto*, in *La Civiltà Cattolica*, 3 aprile 1971, pp. 18 ss.

(33) A. BOMPIANI, *L'individualità genetica dell'embrione*, in *Presenza*, aprile-maggio 1971, pp. 6 s.

l'uomo e della donna, questo essere nuovo che è uomo e donna » (34).

Con lo sviluppo del piccolo essere la sua specificità diventa sempre più visibile e la sua organizzazione morfologica diventa più evidente. Ma questo è fenomeno proprio di tutti i viventi che crescono secondo una linea di sviluppo; il principio motore di crescita è ancora quello dei primissimi istanti; **si tratta solo di gradi di maturazione sul tracciato già iscritto nella microstruttura cromosomica.**

« Gli scienziati e i filosofi non possono determinare un limite, una soglia qualitativa nello sviluppo embrionale, che manifesti un cambiamento di natura, un passaggio dall'animalità all'umanità; **tutto si svolge secondo un processo ininterrottamente continuo**, in virtù delle potenzialità presenti fin dall'inizio nello zigote » (35).

Il concetto di potenzialità indica che **l'embrione è virtualmente un bambino** che parlerà, che ragionerà, che userà della sua libertà; è un futuro cittadino. Il fattore tempo non crea rotture di qualità in forma di passaggi specifici, ma solo connota un crescere attraverso stadi correlati uno all'altro: non viene mutata la « ontologia » dell'essere, ma solo la cronologia del suo sviluppo (36).

« E' del tutto irragionevole fissare un dato momento in questo sviluppo — per esempio, l'apparire delle prime strutture cerebrali a sei settimane, o la percezione del cuore fetale a dodici settimane, o i primi movimenti avvertiti dalla madre a sedici settimane, o addirittura l'espulsione del feto dall'utero materno al momento della nascita — come inizio della vita umana. Sembra evidente che il feto non è semplicemente un potenziale essere umano, ma piuttosto un essere umano dotato di potenzialità di sviluppo. »

« Analoghe considerazioni furono esposte in un documento dell'anno scorso firmato da circa cento medici del Missouri: "La nascita è solamente l'unica pietra miliare chiaramente osservabile nel continuo processo vitale di un individuo che si sviluppa attraverso una ininterrotta catena di eventi. L'interrompere deliberatamente questa catena di eventi tra loro correlati a qualunque epoca della vita di tale individuo, significa causarne la morte" » (37).

3. Nel quadro di queste osservazioni scientifiche, l'ovulo fin dall'inizio appare un essere fornito di un suo completo piano di vita, e può essere chiamato in senso proprio **« uomo in formazione »**. Il processo di sviluppo avrà mutazioni di crescita fino alla

(34) EPISCOPATO FRANCESE, *Nota dottrinale sull'aborto*, in *La Documentation catholique*, 21 marzo 1971, pp. 285 ss. (traduzione in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1971, p. 366, rubr. 142).

(35) V. MARCOZZI, *cit.*, p. 20. Vedi anche: E. POUSSET, *Etre humain déjà*, in *Etudes*, novembre 1970, pp. 506 ss.; R. T. FRANCOEUR, *Problemi posti dalla ricerca biochimica. Un nuovo concetto di morte*, in *IDOC-Internazionale*, 1 novembre 1970, p. 35.

(36) Cfr. E. POUSSET, *cit.*, pp. 508 ss.

(37) EPISCOPATO DEL MISSOURI, *Documento sull'aborto*, in *Social Justice Review*, aprile 1971, p. 15.

piena maturità che raggiungerà verso i vent'anni. E' semplicemente un crescere nella linea iniziale.

La sua dipendenza di allevamento e di nutrizione dalla madre non aggiunge nulla al suo essere sostanziale; non ha nulla che lo possa definire parte dell'organismo materno. Da questo esso non riceve una sola cellula, nè sangue, nè tessuti, nè funzioni; riceve solo cibo e terreno di crescita: proprio come la pianticella che, per crescere e diventare se stessa, ha bisogno di un humus adatto, con cui non si confonde e da cui non riceve linee di sviluppo.

« Il nuovo essere è qualche cosa di perfettamente distinto dalla madre. Sebbene sia collocato nella profondità del grembo materno [...], non c'è alcun dubbio che l'uovo è un essere del tutto distinto sin dai primordi dello sviluppo. [Quello della madre e quello del feto] sono due organismi che "concretano" nello stesso insieme, ma ciascuno mantenendo la propria individualità » (38).

Non sono assolutamente sostenibili, sul piano scientifico, le affermazioni che il MLD va diffondendo nella sua azione di propaganda, e che si riassumono nello slogan: **il feto è un grumo di cellule di proprietà della madre, e questa se ne può liberare a suo piacimento, come a suo piacimento lo ha suscitato** (39).

Una volta che una vita umana sia stata concepita, in forza dei caratteri che la penetrano completamente e profondamente, essa si sottrae alla disposizione di chi l'ha concepita, e rivendica fin dal suo primo apparire il diritto di sopravvivere e di raggiungere la maturità (40).

4. Non ci si può, qui, appellare al diritto di possedere opinioni personali o un proprio « credo » in un regime di pluralismo. Non si tratta, qui, di opinioni puramente speculative, prive di incidenza e di risonanze sociali, ma di opinioni che presiedono a comportamenti, implicanti valori e diritti di terzi.

Il fatto che uno possa pensare che l'interruzione della gravidanza non è male, non riesce a cancellare ciò che la scienza va affermando del carattere umano della vita non-nata e del suo conseguente diritto alla sopravvivenza e alla propria maturazione. Se l'opinione personale fosse determinante, chi compie atti criminali potrebbe scusarsi col dire, per es., che egli ritiene che la proprietà non è un diritto, che la prostituzione è un prezioso servizio, che il genocidio o l'apartheid sono eccellenti sistemi di selezione umana, ecc.

5. Nell'ambito di queste considerazioni, appare evidente che la soppressione di un ovulo fecondato, qualunque sia lo stadio del suo sviluppo, è annientamento di un essere essenzialmente segna-

(38) A. BOMPIANI, *cit.*, p. 6.

(39) Cfr. *Liberazione-notizie*, *cit.*, p. 8.

(40) Cfr. G. PERICO, *A difesa della vita, o.c.*, pp. 144 ss.; R. HECKEL, *Loi sur l'avortement et anesthésie des consciences*, in *Cahiers de l'actualité religieuse et sociale*, 1 novembre 1970, pp. 5 ss.

to di individualità umana: centro attivo, lui stesso, del proprio crescere, fornito di un programma particolareggiato di personalità; per cui, una scelta abortiva, **colpendo un nucleo di strutture e di potenzialità umane già in piena azione verso la pienezza delle loro forme, è intervento di tipo omicida**, che determina « il non-crescere » di una vita in formazione.

Non deve sfuggire la grande analogia che corre tra l'ovulo fecondato, che gradualmente raggiunge stadi sempre più maturi nel seno materno, e il neonato che passo passo si avvia verso le funzioni più alte della coscienza. **In tutti e due i casi è ancora in atto un processo di sviluppo verso l'uomo perfetto;** per cui, come vale la legge del rispetto dell'infante neonato, così vale la legge della sopravvivenza del feto. Tra i due stadi c'è solo differenza di quantità, ma nessun salto di qualità.

Se una differenza sostanziale venisse ammessa tra una vita umana in formazione e una vita di piena maturità, **si dovrebbe ammettere un'analogia differenza tra questa e una vita in pieno sfacelo del vecchio o del malato mentale grave;** e sarebbe aperta la strada ai delitti più gravi dell'eutanasia e del razzismo.

POSIZIONE DELLA CHIESA

Nella letteratura ecclesiastica ufficiale appaiono di frequente precise condanne dell'aborto, anche quando, nel secolo XIX, la scienza medica andava elencando varie indicazioni ad abortire. Il diritto canonico è assai esplicito in questo senso e commina con il canone 2350 la scomunica a coloro che procurano l'aborto o in qualche modo vi collaborano efficacemente (41).

1. Fra i più recenti pronunciamenti ricordiamo quello di **Pio XI**, quando la Russia aveva da poco legalizzato l'aborto e altri Paesi si preparavano a legalizzarlo. Egli, nella « Casti connubii », dichiara l'intoccabilità della vita umana, anche nel caso in cui vi fosse pericolo per la madre: « Non esiste in alcun modo quello che chiamano "diritto di estrema necessità", che possa giungere fino alla uccisione diretta dell'innocente » (42).

Pio XII ribadisce le stesse posizioni: « Non vi è uomo, nessuna autorità umana, nessuna scienza, nessuna indicazione medica, eugenica, sociale, economica, morale che possa esibire un valido titolo giuridico per una diretta deliberata disposizione sopra una vita umana » (43).

A chiarire ulteriormente il suo pensiero contro commenti erronei della stampa, egli interviene con un altro discorso: « La

(41) Cfr. V. M. PALMIERI, o.c., pp. 317 ss.

(42) **Pio XI**, *Casti connubii*, 31 dicembre 1930, in A.A.S., 1930, p. 563.

(43) **Pio XII**, *Discorso alle ostetriche*, 29 ottobre 1951, in A.A.S., 1951, p. 838.

vita umana innocente, in qualsiasi condizione si trovi, è sottratta dal primo momento della sua esistenza a qualunque diretto attacco volontario. E' questo un fondamentale diritto della persona umana, di valore generale nella concezione cristiana della vita, valido così per la vita ancora nascosta nel seno della madre, come per la vita già sbocciata fuori di lei [...]. Si tratta in tutti questi casi di un grave e illecito attentato alla inviolabile vita umana » (44).

Il Concilio Vaticano II, sempre nella linea tradizionale, dichiara nella « *Gaudium et spes* »: « Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita: missione che deve essere compiuta in modo umano. Perciò, la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura: l'aborto come l'infanticidio, sono abominevoli delitti » (45).

Paolo VI ribadisce la posizione nella « *Humanae vitae* »: « Dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato, e soprattutto l'aborto direttamente voluto e procurato, anche se per ragioni terapeutiche » (46).

Posizione che egli riafferma mediante la lettera del suo Segretario di Stato al Congresso di Washington del 1970 su « La protezione della vita », dove si legge: « L'aborto è stato considerato come omicidio fin dai primi secoli della Chiesa, e nulla permette oggi di considerarlo diversamente [...]. Una collettività che, con vari pretesti, si orientasse verso l'aborto legalizzato, andrebbe contro gli sforzi compiuti da secoli di civiltà » (47).

Il 27 gennaio 1971, alla fine di un'udienza generale, Paolo VI è ritornato sul problema con espressioni assai precise: « *Attentare alla vita umana, per qualsiasi pretesto e sotto qualsivoglia forma, significa disconoscere uno dei valori essenziali della nostra civiltà. Nel più profondo della nostra coscienza — ciascuno di noi lo può sperimentare — si afferma come principio incontestabile e sacro il rispetto di ogni vita umana, di quella che inizia, di quella che non domanda che di svolgersi, di quella che si avvia verso il proprio declino, di quella soprattutto che è debole, disarmata, priva di difesa, alla mercé degli altri. [...].*

« *Il Concilio lo ha recentemente ricordato con forza: ogni vita umana è sacra. Ad eccezione della legittima difesa, nulla autorizza mai un uomo a disporre della vita altrui, come del resto della propria. Anche a costo di contraddire, se è necessario, ciò che talvolta si dice e si pensa attorno a*

(44) Pio XII, *Ai partecipanti al Convegno del « Fronte della Famiglia » e delle « Associazioni famiglie numerose »*, 26 novembre 1951, in *A.A.S.*, 1951, p. 857.

(45) CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale Gaudium et spes*, n. 51.

(46) PAOLO VI, *Humanae vitae*, 25 luglio 1968, n. 14, in *A.A.S.*, 1968, p. 490.

(47) *Lettera della Segreteria di Stato al Congresso della Federazione internazionale delle Associazioni cattoliche*, Washington 11 ottobre 1970, in *L'Osservatore Romano*, 12-13 ottobre 1970.

noi, ripetiamolo senza stancarci: ogni vita umana deve essere assolutamente rispettata: eutanasia e aborto sono ugualmente colpe di omicidio».

2. Di recente diversi episcopati nazionali sono intervenuti sul problema, talvolta solo per richiamare i principi fondamentali della tradizione cattolica, altre volte per indicare il comportamento del legislatore o dei credenti di fronte alle nuove situazioni (49). Ecco un breve riassunto dei punti fondamentali più ricorrenti.

a) L'ovulo appena fecondato riceve una sua unità ben strutturata, la quale porta già le caratteristiche individuali che passo passo si preciseranno: sesso, intelligenza, carattere, statura. Lo aborto spezzerebbe il divenire di questo essere, cioè il suo destino di uomo; non c'è mai un momento in cui la scienza possa individuare un passaggio da non-uomo a uomo. Il feto è il frutto umano di un'unione umana, che, in forza dei suoi caratteri, vanta diritti di sopravvivenza nei confronti dei genitori che lo hanno posto nell'essere e dello Stato in cui è venuto a trovarsi.

b) Le indicazioni mediche all'aborto sono sempre meno frequenti; restano i casi di pericolo di morte della madre e delle diagnosi precoci di irregolarità a danno del futuro uomo. Alla madre viene chiesto coraggio e talvolta eroismo, che esigono una fede nell'uomo e soprattutto una fede in Dio; una moralità minimale in certi casi non basta.

c) La propaganda a favore dell'aborto fa leva su motivi non

(48) *La Civiltà Cattolica*, 6 marzo 1971, p. 483.

(49) EPISCOPATO DEL MARYLAND, *Dichiarazione sull'aborto* (1 febbraio 1968), in *Catholic Mind*, marzo 1968, pp. 1 ss.; EPISCOPATO CANADESE, *Dichiarazione sull'aborto* (2 febbraio 1968), in *La Documentation Catholique*, 7 aprile 1968, coll. 615 ss.; EPISCOPATO D'INGHILTERRA E DEL GALLES, *Dichiarazione circa la legge sull'aborto* (25 aprile 1968), in *La Documentation Catholique*, 19 maggio 1968, coll. 951 s., e *Problemi di morale* (31 dicembre 1970), *ibid.*, 21 febbraio 1971, pp. 188 s.; EPISCOPATO DEL NEW JERSEY, *Dichiarazione sull'aborto* (11 maggio 1968), in *Catholic Mind*, giugno 1968, pp. 4 ss., e *Lettera pastorale sull'aborto* (marzo 1970), *ibid.*, giugno 1970, pp. 9 ss.; EPISCOPATO JUGOSLAVO, *Documento sulla legislazione relativa all'aborto* (9 gennaio 1969), in *L'aborto nel mondo*, Mondadori, Milano 1970, pp. 246 ss.; EPISCOPATO DELL'ILLINOIS, *Dichiarazione sull'aborto* (20 marzo 1969), in *Catholic Mind*, maggio 1969, pp. 59 ss.; CONFERENZA EPISCOPALE DEGLI U.S.A., *Dichiarazione sull'aborto* (21 aprile 1969), in *L'aborto nel mondo o.c.*, pp. 229 ss., e *Dichiarazione sull'aborto* (aprile 1970), in *Catholic Mind*, settembre 1970, pp. 1 ss.; EPISCOPATO POLACCO, *Appello di fronte alle minacce contro la vita* (4 settembre 1970), in *Aggiornamenti Sociali*, aprile 1971, pp. 298 ss., rubr. 917; EPISCOPATO DELLA PENNSYLVANIA, *In difesa della vita umana* (settembre 1970), in *Catholic Mind*, gennaio 1971, pp. 9 ss.; EPISCOPATO DEL MISSOURI, *Diritto alla vita* (13 dicembre 1970), in *Social Justice Review*, aprile 1971, pp. 14 ss.; EPISCOPATO FRANCESE, *Nota dottrinale sull'aborto* (13 febbraio 1971), in *La Documentation Catholique*, 21 marzo 1971, pp. 285 ss. (trad. ital. in *Aggiornamenti Sociali*, maggio 1971, pp. 361 ss., rubr. 142); EPISCOPATO OLANDESE, *Lettera pastorale sull'aborto diretto* (24 febbraio 1971), in *La Documentation Catholique*, 16 maggio 1971, pp. 486 ss.; EPISCOPATO DEL TEXAS, *Lettera aperta sul problema dell'aborto* (aprile 1971), in *Social Justice Review*, giugno 1971, pp. 86 ss.

sempre obiettivi e leali. In questo clima il legislatore e la pubblica opinione non sono nelle migliori condizioni per fare scelte serene e di autentico bene comune. Ad ogni modo, **la legge non fa norma morale** e non libera la coscienza dalla norma dell'indisponibilità assoluta della vita umana, anche nel caso in cui il legislatore, per motivi che egli ritiene di estrema gravità, conceda in certi casi l'aborto.

ASPETTO GIURIDICO DEL PROBLEMA

Se vogliamo prescindere da alcune affermazioni di sapore palesemente propagandistico, dobbiamo constatare che tutte le legislazioni, che hanno in qualche misura depenalizzato l'aborto, sono dichiaratamente partite dal presupposto che l'interruzione violenta della gravidanza è obiettivamente un atto contro la vita umana; e che solo una forza maggiore di bene comune le ha costrette ad ammetterla come male minore in casi determinati.

Validità teorica del principio del ricorso al male minore.

1. Il legislatore non può ragionare come il singolo, il quale è obbligato a interrogarsi sulla moralità dell'atto che sta per compiere, nel quadro dei suoi destini personali, umani e soprannaturali. Lo Stato, come responsabile del bene comune, pur dovendo tenere conto in partenza che le leggi morali dell'agire individuale costituiscono la base anche delle leggi civili, tuttavia è **chiamato più specificamente a valutare, nelle sue scelte, le situazioni umane complessive**, in rapporto al bene di tutta la comunità (50).

E' così che, da un punto di vista teorico, il legislatore, pur penetrato da genuine convinzioni morali, a un certo punto può pensare che **l'unico modo di uscire da una grave situazione comunitaria sia il ricorso a un'azione che pur essendo e restando « male », nelle circostanze concrete costituisce « il male minore »**, che va preferito a un male certamente più grande e come tale verificato (51).

2. Il **principio del male minore**, a cui ci si riferisce nelle precedenti affermazioni, è conosciuto da sempre dalla dottrina morale, e risponde a quelle dolorose situazioni di limite in cui sono immerse la nostra natura e la realtà dove essa opera.

Notevole è **l'intervento di Pio XII sul problema**, in un incontro con i giuristi cattolici che risale al 1953. Pur applicandolo a un problema diverso dal nostro, dopo aver esaminato il principio nei suoi presupposti fondamentali, quasi volendo sintetizzare le sue affermazioni, dichiarò:

(50) Cfr. F. BACK, *Precisazioni critiche sull'aborto*, in *Rassegna di Teologia*, sett.-ott. 1971, pp. 232 ss.

(51) Cfr. B. RIBES, *Responsabilité du législateur en matière d'avortement*, in *Etudes*, novembre 1970, pp. 479 ss.; E. POUSSER, *cit.*, pp. 514 ss.

« Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può essere quindi un'ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali, in alcune circostanze, permettono, e anzi fanno forse apparire come il partito migliore, il non impedire l'errore, per promuovere un bene maggiore » (52).

3. Un esempio piuttosto significativo di applicazione del principio a un fatto sociale, l'abbiamo nell'intervento pubblico per la **regolamentazione della prostituzione**. Si può dire che da sempre il fenomeno della prostituzione è stato oggetto di norme legali, nella presunzione che solo attraverso una regolamentazione fosse possibile vigilare sulla sicurezza sanitaria e disciplinare.

Gli Stati moderni hanno ammesso le case di tolleranza per una ragione di bene comune, ritenendo che solo così si sarebbe potuto far fronte al malcostume, contenere le malattie veneree ed eliminare il disordine pubblico conseguente al meretricio libero. In questo contesto il provvedimento legislativo concessivo non è indice di poca sensibilità etica da parte del legislatore o segno di approvazione del meretricio; è solo triste ripiego, emerso come la via meno pericolosa per sfuggire a gravissimi mali (53).

E' proprio seguendo questa linea di valutazioni che anche lo Stato italiano ha in un primo tempo regolamentato la prostituzione e, successivamente, ritenendo (a torto o a ragione) cessati i motivi di male minore, ha deciso di abolire tale regolamentazione, stabilendo nuove norme in materia.

4. Nell'ambito di queste considerazioni va valutato l'**aspetto civile del nostro problema concernente la regolamentazione dell'aborto**. E' chiaro che, trattandosi di interrompere migliaia di processi generativi umani, solo la piena certezza che la via dell'aborto regolamentato costituisce, nelle situazioni concrete, l'unica via per raggiungere il bene comune, può giustificare una legge aborzionista, la quale, sempre nella linea logica delle premesse, dovrà contenersi entro il minor numero possibile di casi (54).

Naturalmente, data la gravità della posta in gioco, prima di passare a una legge aborzionista, sarà preciso compito del legi-

(52) Pio XII, *At partecipanti al V Convegno internazionale dell'Unione dei Giuristi cattolici italiani*, 6 dicembre 1953, in A.A.S., 1953, p. 799. Vedi in proposito: *Tolleranza religiosa nella comunità internazionale*, in *Aggiornamenti Sociali*, maggio 1954, pp. 161 ss., rubr. 104.

(53) Cfr. V. L. BULLOUGH, *Storia della prostituzione*, Dall'Oglio Editore, Milano 1967, pp. 79 ss. Vedi anche: F. HENRIQUES, *Storia universale della prostituzione*, Sugar Editore, Milano 1965; G. PERRICO, *La legge Merlin. Premesse e sue giustificazioni*, in *Aggiornamenti Sociali*, (dicembre) 1958, pp. 643 ss., rubr. 104.

(54) Cfr. R. TROISFONTAINES, *cit.*, pp. 504 ss.; B. RIBES, *cit.*, pp. 477 ss.; J. RAES, *A propos de l'avortement*, in *Revue Nouvelle*, gennaio 1971, pp. 82 ss.; A. VALSECCI, *L'aborto: dalla legge alla coscienza*, in *Sette Giorni*, 12 settembre 1971, pp. 24 s.

slatore impegnare centri competenti e comunque interessati all'argomento, perchè forniscano dati e riflessioni che facilitino la conoscenza profonda e autentica delle situazioni concrete e delle istanze etiche che sottendono il problema.

Nostre riserve sul piano concreto.

Pur riconoscendo al legislatore civile la possibilità teorica di decidere sull'opportunità o meno di una regolamentazione dell'aborto, in concreto si tratterà di vedere se esisteranno le condizioni necessarie per l'esercizio di tale teorica possibilità; se, cioè, la non perseguibilità di alcuni casi di aborto rappresenti veramente il male minore. E' sulla presenza di queste condizioni nella concreta situazione italiana, che noi riteniamo di dover sollevare precise riserve (55).

1. La regolamentazione dell'aborto, contrariamente a quanto generalmente si va affermando da noi, non è mai riuscita a diminuire il fenomeno abortivo nel suo complesso. Lo si è potuto constatare con certezza in alcuni Stati, dove si è posto il confronto tra il « prima » e il « poi ». Dopo la regolamentazione dell'aborto, il numero complessivo degli aborti ha sempre segnato un continuo aumento (56).

Come chiariremo meglio più sotto, il fenomeno sembra da attribuirsi all'effetto di « liberalizzazione » che sulle mentalità produce la legge permissiva dell'aborto: da molte persone, infatti, la legalizzazione viene in fondo recepita come « legittimazione morale » che disarmava la coscienza e rende quindi più facile la scelta abortiva.

E' clamoroso l'esempio del Giappone: dopo la liberalizzazione il Governo restò sorpreso dall'espansione dei ricorsi ai centri abortivi e dall'aggravarsi della clandestinità. Indisse una campagna piuttosto vasta a favore degli anticoncezionali e della sterilizzazione. Ma questa non deve aver contenuto di molto il fenomeno dell'abortività, se già si è incominciato a parlare dell'opportunità di restringere la legge (57).

« Queste riflessioni sull'esperienza giapponese vengono da un popolo che aveva in un primo tempo accettato l'aborto come rimedio disperato a una situazione disperata; e devono far riflettere coloro che pensano con leggerezza alla prospettiva della liberalizzazione nel nostro Paese. Istillare nella mentalità corrente che l'aborto è un facile rimedio a una difficile situazione personale e

(55) Cfr. L. ROSSI, *In margine alla problematica dell'aborto*, in *La famiglia*, maggio-giugno 1971, pp. 265 ss.; A. VALSECCHI, *cit.*

(56) V. in questo fascicolo lo studio *Dati sugli aborti*, partic. p. 708. Cfr. C. TRETZE - S. LEWIT, *cit.*, pp. 29 ss.; R. TROISFONTAINES, *cit.*, p. 507; C. VETTERE, *Considerazioni sulle legislazioni straniere in tema di aborto terapeutico e legale*, in *Rassegna Amministrativa della Sanità*, genn.-febb. 1968, pp. 8 ss.; M. GIRARDET-SBAFFI, *o.c.*, p. 25.

(57) Cfr. M. GIRARDET-SBAFFI, *o.c.*, p. 26.

sociale potrebbe in realtà rendere un pessimo servizio agli uomini e alla società » (58).

2. Si ha, poi, l'impressione che tutto il movimento italiano a favore dell'aborto, comprese le due proposte di legge, fondi gran parte delle proprie motivazioni su **dati assolutamente non credibili**: la cifra dei **due-tre milioni annui di aborti clandestini**, e, peggio ancora, la cifra delle **20.000 gestanti che morirebbero ogni anno per pratiche clandestine** sono chiaramente assurde e in nessun modo documentabili. Tutto questo getta un clima di sfiducia e sospetto sull'iniziativa italiana in corso (59).

a) **La prima valutazione degli aborti clandestini**, apparsa in quella misura, proviene dall'AIED (Associazione italiana per l'educazione demografica); è stata ripresa incredibilmente dal 53° Congresso di ostetricia e ginecologia di Bologna dell'ottobre 1968, assumendo così quasi un avallo scientifico. Ma venne dichiarata da tutti i centri più seri « senza fondamento » (60).

Un'inchiesta molto meticolosa e attenta è stata condotta personalmente dal prof. Quattrocchi di Roma, che, dopo aver intervistato confidenzialmente circa mille pazienti della maternità di cui è direttore, ha ritenuto che a **Roma l'abortività clandestina** potrebbe oscillare tra un minimo di 17.000 a un massimo di 30.000 aborti annui. Ha aggiunto che, se si volesse partire dal campione di Roma per abbozzare una cifra approssimata per tutta l'Italia, tenendo presenti i fattori differenziali dei vari centri, essa potrebbe oscillare tra i 300.000 e i 600.000 aborti annui (61).

b) Ancora più incredibile appare l'affermazione dei 20.000 decessi di gestanti per pratiche abortive: cifra che rappresenta per il MLD l'argomento numero uno della sua propaganda in appoggio alla proposta di legge. L'assurdità del dato emerge dalle cifre comunicate dall'Ufficio Centrale di Statistica, da cui risulta che i decessi di tutte le donne italiane, morte in età tra i 15 e i 45 anni, hanno raggiunto in un anno (nel 1968) le 10.816 unità, e che di queste solo 603 sono morte per « malattie della maternità » (62).

3. Una legge che legalizzasse l'aborto avrebbe, sulla mentalità di un pubblico piuttosto impreparato e criticamente disarmato, **ripercussioni assai negative**. Molte donne, che non penserebbero

(58) *Ibidem*.

(59) Cfr. E. BANOTTI, o.c.; L. ZARDINI DE MARCHI, *Inumane vite*, Sugar Editore, Milano 1969, p. 30.

(60) Cfr. C. TIETZE - S. LEWIT, *cit.*, pp. 22 ss.; C. FIORE, *cit.*, pp. 20 ss.

(61) Cfr. C. QUATTROCCHI, *L'aborto procurato*, in *La clinica ostetrica e ginecologica*, 1968, pp. 163 ss.

(62) Cfr. *Annuario Statistico Italiano*, 1970, Tav. 40, p. 32, e Tav. 54, p. 52; *Bollettino mensile di statistica*, luglio 1971, p. 19; G. SANTORI, *Quante donne muoiono d'aborto?*, in *Corriere della Sera*, 1 settembre 1971, p. 5. - N.B. Potrebbe essere utile confrontare, a proposito di decessi per pratiche abortive, un breve studio di P. DIGGORY, *Abortion and Mortality*, in *Abortion in a Changing World*, o.c., vol. II, pp. 119 ss.

mai alla scelta abortiva in presenza di un divieto di legge, e per le quali, a causa di un equivoco abbastanza comune, la legalizzazione suonerebbe « legittimazione morale », vi ricorrerebbero con maggior facilità e disinvoltura.

a) **Il significato di una legge che condanna l'aborto**, ma che nei singoli casi sa tener conto di tutte le attenuanti possibili concernenti situazioni di estrema difficoltà, è **assai diverso da quello di una legge che, sia pure in circostanze particolari, « permette » l'aborto**. Nel primo caso, la legge resta indicazione di un ideale; nel secondo caso si ha, con l'esenzione ufficiale, una flessione dell'istanza morale del principio.

Dal fatto, poi, che l'aborto sia ampiamente diffuso presso di noi, non si può dedurre che la legge sia assolutamente inefficace e debba perciò essere eliminata o modificata. Se un ragionamento di questo genere dovesse valere, dovremmo scendere a compromessi e ad esenzioni per tutto ciò che si riferisce ai furti, alle evasioni fiscali, alle concussioni, sempre più numerosi e massicci. Siamo convinti che per una forte maggioranza della pubblica opinione la sopravvivenza della legge, anche se ampiamente inefficace, con la sua funzione illuminatrice, resta indicazione autentica di « ciò che è bene » e di « ciò che è male ».

Inoltre, una regolamentazione dell'aborto, in qualunque misura essa avvenga, **finirebbe per rafforzare posizioni di egoismi maschili e femminili**, che troverebbero sempre il modo di mascherare le gravidanze derivate da comportamenti irresponsabili costringendole nell'alveo dei casi previsti dalla legge.

Giungeremmo così all'assurdo che i risultati della legge abortizionista sarebbero esattamente contrari a quelli da essa perseguiti: soprattutto per ciò che si riferisce al costume e all'estensione dell'abortività. « Rendere legale [...] una pratica che attenta alla vita umana, favorirà presso molti una "buona coscienza" e accentuerà riprovevoli tendenze. [...] Avallare un'opinione diffusa ma falsa costituirebbe "una lesione del patrimonio morale della Nazione e non una vittoria della scienza" » (63).

Linee di azione.

1. Prima di varare una legge a favore dell'aborto — data la sua enorme portata sul piano morale e sociale — il legislatore dovrebbe chiedersi preventivamente se tutto è stato fatto per chiarire adeguatamente al pubblico italiano il significato reale di ciò che si sta domandando e la natura delle motivazioni che vengono portate. **Non si può procedere alla regolamentazione dell'aborto senza che il cittadino sappia con esattezza il vero contenuto del problema.**

a) Al punto in cui siamo, **un'intensa campagna di chiarezza,**

(63) EPISCOPATO FRANCESE, *cit.*, in *Aggiornamenti Sociali, cit.*, p. 370.

che si contrapponga alle posizioni piuttosto caotiche e troppo disinvolute dei movimenti femministi, e che metta in piena luce i pareri della scienza biologica e il significato dei dati statistici, avrebbe riflessi fortemente positivi, soprattutto in termini di responsabilità. I singoli resteranno liberi di agire; ma almeno conosceranno la natura dell'atto che decideranno di compiere e si assumeranno consapevolmente le conseguenze dei propri atti.

Oltre tutto, quest'azione di informazione metterebbe l'opinione pubblica, ancora troppo confusa di fronte a un problema che ha sempre visto coperto dalla clandestinità, **in condizioni di poter seguire responsabilmente il dibattito parlamentare**, fuori dell'artificialità della propaganda e libera dalla pressione di notizie erronee e grossolane con cui viene spesso presentato il problema.

b) Occorrerebbe dire, tra l'altro, che se un **riguardo preferenziale** deve aversi in un conflitto di situazioni, pensiamo che esso debba portarsi verso chi, tra noi, a causa della sua **incapacità a difendersi e a provvedere a se stesso, ha bisogno di aiuto per far valere i propri diritti**. E tali sono, accanto ai vecchi, agli ammalati e agli invalidi, i piccoli esseri che stanno formandosi nel seno della madre.

E' in questo senso che la **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo**, votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, al terzo capoverso del Preambolo dichiara: « Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita » (64).

c) Così, sempre per un dovere di chiarezza in materia così importante qual è il nostro problema, andrebbe precisato che il frutto del concepimento **non può mai essere ritenuto e trattato come un « piccolo aggressore »** contro cui la madre possa difendersi. Egli è stato posto in essere da altri, sta sviluppandosi secondo le sue leggi. Anche nel caso di concepimento seguito a violenza, egli, dal momento in cui « è », esige di sopravvivere: lo manifesta con la tensione allo sviluppo e con le sue caratteristiche di autonomia e di programmazione. Una colpa di ingiustizia è stata commessa contro la madre con la violenza; ma questa non può essere cancellata mediante una seconda ingiustizia (65).

2. Accanto a quest'azione di chiarificazione intorno al problema, ai fini di una efficace profilassi del facile ricorso all'aborto servirebbe notevolmente **una politica più attiva e generosa di protezione verso le maternità difficili**.

Andrebbe riesaminato il problema dell'assistenza alle madri

(64) CENTRO DI INFORMAZIONI DELLE NAZIONI UNITE, *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, Roma (Piazza S. Marco, 50).

(65) Cfr. E. POUSSET, *cit.*, pp. 517 ss.; G. PERICO, *L'aborto*, Centro Studi Sociali, Milano 1958, pp. 111 ss.; S. DI FRANCESCO, *Il diritto alla nascita*, Studium, Roma 1964, pp. 119 ss.

nubili, alle gravidanze da violenza o da incesto o da rapporti sessuali con giovanissime; dovrebbe essere assicurata **maggiore assistenza medica nei casi di gestazioni difficili o segnate da diagnosi precoci infauste**. Sarebbe per questo auspicabile la creazione di organismi specializzati col compito di consigliare le madri in difficoltà. Infine potrebbe utilmente essere studiata la maniera di creare nell'opinione pubblica, soprattutto nelle zone più altamente prolifiche, il senso autentico della « **paternità responsabile** », e la conoscenza dei metodi di regolazione delle nascite, nella linea di una illuminata morale.

Tutte iniziative che, indipendentemente dai risultati che sortirà il dibattito sulle proposte di legge per l'aborto, costituirebbero **un atto di onestà e di responsabilità** nei confronti dell'opinione pubblica che ha il diritto di essere debitamente illuminata sull'obiettività delle motivazioni portate in appoggio alle proposte, e un atto di giustizia nei confronti delle migliaia di vite che senza loro colpa e con il « nulla osta » della legge non nascerebbero mai (66).

3. Nel caso in cui il legislatore, tutto considerato, decida che la legge esistente deve essere modificata, dovrebbe ricordare che **anche lo spirito di una legge è assai importante**, almeno quanto il suo contenuto. Egli dovrebbe fare in modo, cioè, che la riforma non si presenti con motivazioni che tendano a giustificarla come altamente razionale e come segno di progresso e di civiltà.

Conclusione.

E' strano e paradossale, anche se tutto può avvenire in una società violenta come la nostra, che si sostenga la « soppressione in massa di piccole vite umane », mentre si rigetta la pena di morte ed è in pieno sviluppo la campagna contro l'ergastolo. Si rifiuta la ragione di « **pubblica utilità** » che fonda l'ammissibilità teorica di tali pene, e si ammette la ragione di « **privata utilità** » per ottenere l'aborto. L'assurdo è ancora più palese, quando la soppressione dei feti umani viene propugnata da quegli stessi settori della comunità che deplorano l'inadeguato trattamento dei subnormali e dei minori assistiti, e che protestano contro la vivisezione degli animali e contro l'uccellazione.

Giacomo Perico

(66) Cfr. M. MARCOTE, *Catholiques et non-catholiques devant l'avortement*, in *Relations* (Montréal), aprile 1968, pp. 106 ss.

(67) Cfr. E. POUSSET, *cit.*, pp. 514 ss.